



**UNIONE DEI COMUNI
“AIELLO – SAN VITO”**



Provincia di Udine

Cod. Fisc. 90016540305

33041 AIELLO DEL FRIULI Via Cavour, 27

Tel. 0431 99021 – Fax 0431 999934

***REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA***

***APPROVATO CON ATTO DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE
N° 11 DEL 30 SETTEMBRE 2009.***

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Descrizione dell’Impianto	3
Art. 3 – Responsabilità dell’impianto	4
Art. 4 – Limite di Utilizzo.....	4
Art. 5 - Pubblicità.....	5
Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi.....	5
Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia	5
Art. 8 – Entrata in vigore	5

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli impianti di videosorveglianza installati presso le ree pubbliche per la tutela del patrimonio dei Comuni di Aiello del Friuli e San Vito al Torre, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali laddove essa mira alla protezione dei beni immobili dei Comuni, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree Pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo e di abbandono incontrollato di rifiuti, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività di servizi (es. progettazione tecnica, stato civile, anagrafe), il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione sull'intera collettività.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.

Art. 2 – Individuazione degli Impianti

AIELLO DEL FRIULI

- Un impianto presso il Centro di conferimento di Via Petrarca
- Numero 2 impianti presso i 2 ingressi della Sede Municipale di via Cavour e via Petrarca
- Numero 1 impianto posizionato in via Mameli
- Numero 1 impianto posizionato nell'Arena di via Marconi
- Numero 2 impianti posizionati presso gli spogliatoi degli Impianti sportivi e presso la sede della Protezione Civile di via Mameli

SAN VITO AL TORRE

- Numero 1 impianto presso il Centro di conferimento di via Palmanova
- Numero 1 impianto all'ingresso delle scuole elementari di via Roma
- Numero 1 impianto presso la Piazza di Nogaredo al Torre
- Numero 1 impianto presso il semaforo posto in località Remis all'incrocio con la Strada provinciale detta Strada di Percoto

- Numero 1 impianto presso la Piazza Aldo Moro della frazione di Crauglio

Altri edifici od aree potranno essere individuati con deliberazione della Giunta. La Giunta potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere secondo la suindicata previsione in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

L'impianto di videosorveglianza è composto da telecamere di tipo brandeggiabile munite di zoom ottico ed è collegato ad una console operativa strutturata in logica modulare ed espandibile, dotata di software compatibile alla maggior parte dell'hardware presente in commercio. .

La console sarà dotata di Monitor LCD per la visione delle registrazioni e delle immagini riprese in tempo reale. .

Art. 3 – Responsabilità dell'impianto

1. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato dai Sindaci fra gli Agenti del servizio unificato della Polizia Municipale.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
5. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
6. É facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 196/2003.

Art. 4 – Limite di Utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
 - ~~le registrazioni vengono attivate soltanto negli orari di chiusura degli uffici;~~
 - le registrazioni vengono conservate per 48 ore (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate;
 - soltanto nel caso in cui nell'arco delle 48 ore di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art. 5 - Pubblicità

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
 - b) l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione.

Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi

1. L'impianto di video sorveglianza verrà utilizzato per la tutela del patrimonio comunale e delle aree pubbliche nonché per la prevenzione dell'abbandono dei rifiuti soltanto quando le altre misure di sicurezza e di tutela siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La decisione di utilizzare l'impianto di video sorveglianza è adottata su disposizione dei Sindaci.
2. Anche l'uso dell'impianto di video sorveglianza soggiace ai limiti di utilizzo di cui all'art. 4 ed è soggetto alle forme di pubblicità di cui all'art. 5.

Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
2. In tali casi si procederà alla salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria. .
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.